SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA CONDIVISIONE, L'INTEGRAZIONE E LA PRODUZIONE DI DATI GEOTOPOCARTOGRAFICI

tra

la **REGIONE DEL VENETO**, di seguito "Regione", con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279 rappresentata da _____ nella sua veste di _____delegato alla firma del presente atto con deliberazione della Giunta regionale n. _____

e

il **COMUNE DI PADOVA**, di seguito "Comune", con sede legale in Padova, via del Municipio 1, C.F. 00644060287, rappresentata _____, nella sua veste di _____, autorizzato alla firma del presente Accordo con _____;

PREMESSO CHE

- la Regione, nel quadro delle proprie competenze istituzionali, promuove e coordina programmi per la realizzazione e il consolidamento della propria Infrastruttura Dati Territoriali (IDT) secondo i disposti della L.R. 28/76, anche attraverso l'implementazione della base informativa geografica costituita da cartografie tecniche di dettaglio, archivi e data base topografici, geodetici e tematici sul territorio;
- in attuazione della L.R. 11/2004 la Regione predispone ed aggiorna il "Quadro conoscitivo" del proprio territorio, in termini di monitoraggio, previsione e modellistica ambientale, le cui basi informative costituiscono parti integranti dei Sistemi Informativi Geografici regionale, provinciale, comunale e di soggetti pubblici e privati;
- il Comune di Padova riconosce i sistemi cartografici e i relativi Data Base Geotopografici quali strumenti strategici a supporto delle funzioni istituzionali di pianificazione territoriale, governo del territorio, tutela ambientale, gestione delle infrastrutture, protezione civile e innovazione digitale, nonché quali componenti essenziali per l'integrazione e l'interoperabilità dei propri sistemi informativi e per il miglioramento della qualità dei servizi resi a cittadini, imprese e altri enti pubblici;
- la Regione da molti anni stipula specifici accordi di collaborazione con Enti locali anche finalizzati alla realizzazione di nuove produzioni e di aggiornamenti della Carta Tecnica Regionale (CTR) nella forma di database geotopografico (DBGT);
- la Regione, per tutto quanto concerne la gestione dell'informazione geografica, esercita costantemente un'azione di coordinamento degli Enti locali, oltre che di collegamento tra i medesimi e le Pubbliche Amministrazioni Centrali;
- il Comune ha manifestato alla Regione l'interesse a sottoscrivere un Accordo di Collaborazione per la condivisione, l'integrazione e la produzione di dati geotopocartografici e la

ad0ba256

collaborazione in attività di analisi e studio che si fondino fortemente sui geo data base;

PRESO ATTO CHE

- la Regione ha partecipato ai lavori del "Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali per la Pubblica Amministrazione", di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che ha elaborato i documenti per i nuovi standard nazionali e partecipa attivamente alle attività della "Consulta Nazionale per l'Informazione Territoriale ed Ambientale", di cui all'articolo 11 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32, ai fini del coordinamento diretto dei contributi di tutti i soggetti interessati al buon funzionamento ai vari livelli di amministrazione dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale;
- il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data 10 novembre 2011, ha emanato i decreti relativi a:
  - "Adozione del Sistema di Riferimento geodetico nazionale";
  - "Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei DataBase GeoTopografici";
  - "Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali";
- la Direttiva 2007/2/CE emanata dal Parlamento Europeo il 14 marzo 2007, ha istituito l'Infrastruttura per l'Informazione Territoriale nella Comunità Europea denominata INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe), la quale tra i diversi obiettivi prevede che l'IDT nazionale ed europea sia costituita da una rete di servizi in grado di fornire ed assicurare un flusso di dati ed informazioni mediante procedure condivise, garantendo l'interoperabilità tra i dataset ed i servizi ad essi relativi;

CONSIDERATO CHE

- la Regione cura lo sviluppo della base informativa geografica, con caratteristiche cartografiche di dettaglio, dell'Infrastruttura Dati Territoriali regionale a supporto alle decisioni in materia di ambiente, governo del territorio e di protezione civile, promuovendo altresì la diffusione e la condivisione dell'informazione e dei dati disponibili;

VALUTATO

- il generale beneficio derivante da una collaborazione tra la Regione e il Comune per avviare programmi di integrazione delle proprie banche dati territoriali gestite attraverso le proprie Infrastrutture Dati Territoriali (IDT) in conformità ai dettami delle vigenti normative tecniche di settore;

VISTA

- l'opportunità congiunta e condivisa di sottoscrivere il presente Accordo di Collaborazione sia per le ragioni premesse e considerate finora che per i motivi sotto riportati, le Parti ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90;

ad0ba256

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. l - Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto e impegni delle Parti

a. La Regione e il Comune intendono istituire un rapporto di reciproca collaborazione, allo scopo di condividere, integrare e produrre dati geotopocartografici che compongono il patrimonio informativo alla base delle Infrastrutture Dati Territoriali dei due Enti, oltre a realizzare attività volte all'armonizzazione e allo scambio di dati territoriali, servizi web e software nell'ambito del riuso tra Enti della PA, nel rispetto dei principi del D.Lgs. 82/2005.

b. Il Comune si impegna a trasmettere i dati rilevati sul proprio territorio di competenza e quelli da essi derivati alla Regione per l'implementazione dell'Infrastruttura Dati Territoriali;

c. La Regione si impegna a partecipare attivamente, anche attraverso la disponibilità di proprio personale esperto, alle attività di produzione e aggiornamento dei dati geotopografici di base nel territorio di comune competenza, senza alcun ulteriore onere a carico del Comune;

d. La Regione si impegna inoltre a fornire al Comune tutti i dataset geotopografici prodotti direttamente o acquisiti tramite accordi (rilievi da piattaforma aerea, dati satellitari, rilievi da drone, geodatabase tematici, etc);

e. Le Parti si impegnano, anche mediante la costituzione di appositi gruppi di lavoro, alla definizione di metodologie per la produzione e la gestione di dati e servizi territoriali mediante il ricorso a tecnologie innovative.

Art. 3 - Durata dell'accordo

Il presente Accordo di Collaborazione ha la validità e durata di anni 5 (cinque) dalla sua sottoscrizione non suscettibile di tacito rinnovo.

Art. 4 - Normativa e specifiche tecniche

Le azioni previste dal presente Accordo dovranno compiersi nel consolidato contesto della Direttiva Europea 2007/2/CE "INSPIRE" e dei Decreti del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 novembre 2011

- Adozione del Sistema di Riferimento geodetico nazionale;
- Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei Database Geo-Topografici;
- Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali.

Art. 5 -Diritti

La Regione e il Comune rimangono proprietari dei propri dati geodetici e geotopocartografici.

ad0ba256

Tutti i materiali, siano essi cartacei o digitali, dovranno essere corredati di metadati, secondo le specifiche del D.M. 10 novembre 2011 “Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali”, e di specifica licenza d’uso secondo quanto previsto dalla Legge 221 del 2012.

Nel caso della Regione, oltre che all'uso per scopi interni, esso è esteso per i fini istituzionali anche agli Enti Locali e Strumentali aventi sede nel territorio della Regione (province, comuni e unioni di comuni, unioni montane, consorzi di bonifica, circondari, agenzie ed aziende pubbliche regionali, enti parco e, in generale, agli Enti aderenti al Sistema Informativo Territoriale Regionale). L’uso dei dati geotopocartografici della Regione disponibili attraverso l’IDT è consentito nel rispetto dei termini della licenza " CC-BY 4.0" che autorizza la libera pubblicazione previa citazione della fonte: "Regione del Veneto - L.R. n. 28/76 Formazione della Carta Tecnica Regionale".

Art. 6 – Oneri economici

Le Parti dichiarano che il presente Accordo di collaborazione non comporta alcuna spesa.

Art. 7 - Referenti

Per monitorare l’andamento delle attività e indirizzare il loro sviluppo, i due Enti nominano i seguenti “Responsabili”:

per la Regione: il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale;

per il Comune: il Capo Settore Innovazione e Transizione digitale.

Art. 8 - Registrazione in caso d’uso e imposta di bollo

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai termini dell’art. 16, tabella allegata B, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e dell’articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

L’Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Per quanto non specificato si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Le parti acconsentono, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento EU 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (d’ora in avanti “GDPR”), che i dati personali raccolti in relazione al presente atto siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente accordo.

Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e categorie particolari di dati personali conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

ad0ba256

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il decreto legislativo n. 196/2003 – come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 – nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Art. 10 - Controversie

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dell'attuazione del presente Accordo.

Ove non si giunga ad una definizione amichevole, le parti ricorreranno all'Autorità Giudiziaria competente.

Letto, confermato e sottoscritto.

ad0ba256